

ALLEGATO "B" AL N. 11694/3977 DI REPERTORIO-----
-----STATUTO-----
-----DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA-----
-----Articolo 1.) *Denominazione.*-----
E' costituita una società per azioni con la denominazione:----
-----"VITA Società Editoriale S.p.A. - Impresa Sociale"-----
-----ovvero, in breve-----
-----"VITA S.p.A. - Impresa Sociale"-----
-----Articolo 2.) *Sede.*-----
La società ha sede in Milano.-----
-----Articolo 3.) *Oggetto.*-----
La società, costituita in forma di impresa sociale ai sensi
del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, non ha scopo di lucro ed
esercita in via stabile e principale la propria attività di
impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando moda-
lità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti interessati alla sua attività.-----
La società ha per oggetto l'attività di promozione e diffusio-
ne della cultura e della pratica del volontariato e della re-
sponsabilità civile e sociale, con particolare attenzione alle
iniziative atte a sviluppare la cultura della solidarietà e
dello sviluppo sostenibile attraverso lo svolgimento di atti-
vità editoriali, di comunicazione multimediale, culturali e
formative nonchè attraverso consulenze in favore di coloro che
promuovono tali valori.-----
La società, nel perseguimento dell'oggetto sociale deve opera-
re secondo criteri di economicità e con l'obiettivo di conse-
guire utili, che saranno, nel rispetto di quanto disposto al
successivo articolo 23, utilizzati in via preferenziale per
l'autofinanziamento dello sviluppo di nuove iniziative ed il
mantenimento e miglioramento dei progetti esistenti.-----
Nell'esercizio della propria attività, operando in modo re-
sponsabile, sostenibile e trasparente, la società persegue le
seguenti finalità di beneficio comune:-----
- promuovere e diffondere modelli economici e sociali sosteni-
bili con particolare attenzione alle forme di impresa sociale
e al loro sviluppo attraverso la narrazione multimediale e le
iniziative di community per la loro messa in rete off line e
online;-----
- dare voce ai gruppi sociali intermedi, alle realtà non pro-
fit italiane ed europee e alle libere aggregazioni di cittadi-
ni che esercitano la propria responsabilità di fronte ai bi-
sogni senza delegarne ad altri la risposta;-----
- collaborare con le organizzazioni profit e non profit per
contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto sociale
positivo del loro operato.-----
La società potrà inoltre compiere, in via residuale, tutte le
operazioni commerciali, industriali, finanziarie bancarie, mo-

biliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.---

-----Articolo 4.) *Durata.*-----

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.-----

-----Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*-----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.-----

-----CAPITALE E AZIONI-----

-----Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*-----

Il capitale sociale è pari ad euro 702.101,96 ed è diviso in numero 2.507.507 azioni, del valore nominale di euro 0,28 ciascuna.-----

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").-----

-----Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*-----

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.-----

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.-----

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

-----Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*-----

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili da parte dei soci persone giuridiche a favore di società controllanti, controllate, nonché da parte dei soci persone fisiche a favore del coniuge o dei discendenti in linea retta con atti *inter vivos*.-----

Le azioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.-----

In tutti gli altri casi che comportino alienazione o comunque trasferimento *inter vivos* sotto qualsiasi forma delle azioni, anche in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, a soggetti diversi dai soci, il socio alienante dovrà rispettare il diritto di prelazione a favore degli altri soci, in ogni caso nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.---

Pertanto il socio che intenda alienare o comunque trasferire in tutto o in parte proprie azioni o i propri diritti di opzione su azioni di nuova emissione deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata conte-

nente le generalità complete del potenziale cessionario, il numero di azioni che si intendono trasferire, il loro prezzo con le relative modalità di pagamento, nonché tutte le condizioni della cessione.-----

Nel caso di trasferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro la prelazione degli altri soci potrà essere esercitata per un corrispettivo determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti, con i criteri stabiliti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.--

A sua volta l'organo amministrativo ne dà comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, entro 10 giorni dalla determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..-----

Ciascun socio entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo può esercitare il proprio diritto di prelazione in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da lui posseduta, diritto di prelazione che automaticamente si estende, salvo rinuncia e sempre nella suddetta proporzione, anche a quella parte di azioni per le quali altri soci hanno rinunciato ad esercitare il loro diritto di prelazione.-----

L'esercizio del diritto di prelazione va sua volta comunicato all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi entro il termine suddetto; questi dovrà darne comunicazione entro i successivi 15 giorni al socio alienante ed a tutti gli altri soci.-----

Decorso quest'ultimo termine le azioni dovranno essere trasferite nei successivi 15 giorni alle condizioni e con le modalità indicate nella comunicazione del socio alienante (come eventualmente integrate dall'organo amministrativo quanto al corrispettivo, nel caso sopra previsto).-----

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci o di esercizio solo parziale nei termini suddetti il socio alienante potrà trasferire le proprie azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella sua comunicazione alle condizioni e con le modalità tutte in essa indicate entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, ove il socio alienante intenda trasferire le azioni, dovrà offrirle nuovamente in prelazione secondo la procedura di cui al presente articolo.-----

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente ovvero, nel caso di trasferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, per il prezzo come sopra determinato dall'organo amministrativo.-----

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero tra loro e l'organo amministrativo.-----
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.-----

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.-----

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie nonché delle condizioni e limitazioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.-----

-----Articolo 9.) *Recesso.*-----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il socio receduto ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 24 dello Statuto.-----

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, rimozione o modifica di limiti alla circolazione delle azioni.-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----Articolo 10.) *Convocazione.*-----

L'assemblea viene convocata, a discrezione dell'organo competente:-----

- mediante avviso comunicato ai soci aventi diritto di voto presso il domicilio o l'indirizzo di posta elettronica all'uso indicati da ciascun socio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione;-----

- mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera" o "Italia Oggi".-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in uno stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve es-

sere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

-----Articolo 11.) *Intervento e voto.*-----

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.-----

La legittimazione a partecipare all'assemblea è attestata dall'intermediario presso il quale sono depositati i titoli ai sensi del TUF mediante il rilascio al socio richiedente di un'apposita certificazione.-----

Gli amministratori in seguito all'esibizione della certificazione rilasciata dall'intermediario di cui al comma che precede sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.-----

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, in base ad apposite disposizioni dell'organo amministrativo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-- Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.-----

-----Articolo 12.) *Presidente.*-----

L'assemblea è presieduta, a seconda della composizione dell'organo di gestione, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.-----

-----Articolo 13.) *Maggioranze e competenze.*-----

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale

sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----
L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli
oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a
maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata.-----
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale
sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due ter-
zi del capitale rappresentato in assemblea.-----
L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolar-
mente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del
capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i
due terzi del capitale rappresentato in assemblea. E' tuttavia
necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole
di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasforma-
zione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga
della società, la revoca dello stato di liquidazione, il tra-
sferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di
azioni privilegiate.-----
L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla
seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime
maggioranze stabilite per la seconda convocazione.-----
Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi
previsti dalla legge e da altre disposizioni del presente sta-
tuto.-----
L'assemblea è competente ad assumere tutte le deliberazioni
previste dalla legge. Essa inoltre, in caso di urgenza colle-
gata a situazioni di crisi aziendale, può deliberare il compi-
mento da parte della Società di operazioni con parti correlate
avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura per il
compimento di operazioni con parti correlate e nel rispetto
delle condizioni ivi indicate.-----
-----Articolo 14.) *Verbalizzazione.*-----
Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto
dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscrit-
to dal presidente e dal segretario.-----
Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presi-
dente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene
redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario
non è necessaria.-----
-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----
Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*-
La società è amministrata alternativamente da un amministrator-
re unico o da un consiglio di amministrazione composto da un
numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7
(sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assem-
blea.-----
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,
l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai

sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:-----

a) Requisito di onorabilità:-----

* assenza di procedimenti, condanne penali e carichi pendenti in relazioni a reati societari, fallimentari, contro il patri-
monio, la fede pubblica, l'ordine pubblico e l'economia pub-
blica e la mancata sottoposizione a misure di prevenzione;----

b) Requisito di professionalità:-----

* esperienza complessiva di almeno tre anni maturata attraver-
so l'esercizio di attività professionali, di direzione, di am-
ministrazione presso società ed enti del settore editoriale e
media company ovvero presso società o enti operanti in altri
settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o
il controllo della gestione di risorse economiche e finanzia-
rie; ovvero-----

* esperienza complessiva di almeno tre anni maturata attraver-
so l'esercizio dell'insegnamento universitario in materie giu-
ridiche, economiche o oggetto di attività della Società;-----

c) Requisiti di indipendenza:-----

* assenza di rapporti in essere di lavoro, di consulenza con-
tinuativa o di prestazione d'opera retribuita con altre socie-
tà editoriali, aventi ad oggetto prestazioni coincidenti con
il core business di Vita Società Editoriale S.p.A. e tali da
compromettere l'indipendenza dello svolgimento dell'incarico
presso la Società.-----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato
dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo
di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-
tivo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di
cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente
statuto.-----

Nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) D.Lgs. 3 lu-
glio 2017, n. 112, all'amministratore unico ovvero, laddove
nominati, ai membri del consiglio di amministrazione spetta un
compenso annuo stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso
delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.-----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito
il parere del collegio sindacale.-----

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-
munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-
stiti di particolari cariche.-----

L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli ammini-
stratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche
sotto forma di polizza assicurativa.-----

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la
concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assu-
mere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione

nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.-----

-----Articolo 16.) *Nomina degli amministratori.*-----

La nomina dell'amministratore unico o degli amministratori che compongono il consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea.-----

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nonché uno o più vice-presidenti con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.-----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.-----

Il consiglio può nominare un segretario anche all'infuori dei suoi membri.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.-----

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.-----

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----Articolo 17.) *Deliberazioni del consiglio.*-----

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono neces-

sari la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.----

-----Articolo 18.) *Poteri di gestione.*-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.-----

-----Articolo 19.) *Poteri di rappresentanza.*-----

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda della composizione dell'organo di gestione, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.-----

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.--

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----Articolo 20.) *Presidente onorario.*-----

L'assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario, scelto tra personalità di prestigio che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente onorario resta in carica sino a revoca, anche senza giusta causa, da parte dell'assemblea.-----

Il Presidente onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non ha alcun potere di rappresentanza della Società.-----

Il Presidente onorario può intervenire alle riunioni dell'organo amministrativo e alle assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dall'organo di gestione e dall'assemblea.-----

-----COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

-----Articolo 21.) *Collegio sindacale.*-----

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 di detto D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

-----Articolo 22.) *Revisione legale dei conti.*-----

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero, se richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e in ossequio alla normativa vigente, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

-----BILANCIO, BILANCIO SOCIALE ED UTILI-----

Articolo 23.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio e del bilancio sociale.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

-----Articolo 24.) *Utili e dividendi.*-----

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo. Per la nozione di distribuzione indiretta di utili si richiama il disposto dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.- La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.-----

Articolo 25.) *Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari*
-----*delle attività*-----

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.-----

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.-----

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori possono nominare un componente del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.-----

